Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
di Firenze

INFORMATIVA SULLE

CORRETTE MODALITA' DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

1. PREMESSA

L'OMCeO di Firenze con il presente documento intende favorire, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la corretta informazione sulle modalità di rilascio delle certificazioni di malattia, al fine di sollecitarne la diligente ed appropriata gestione da parte del medico a tutela dei diritti del paziente e del rapporto di collaborazione e rispetto che deve contraddistinguere le relazioni professionali tra colleghi.

2. DEFINIZIONE

Il certificato medico di malattia è un'attestazione che giustifica l'assenza dal posto di lavoro a causa di un evento morboso: costituendo prova della liceità dell'assenza dal lavoro, è obbligatorio sia per i lavoratori del settore privato sia del settore pubblico. All'atto del rilascio del certificato, il medico attesta l'incapacità all'attività lavorativa del paziente dovuta ad una infermità direttamente constatata o oggettivamente documentata.

3. MEDICI LEGITTIMATI AL RILASCIO

Il certificato di malattia va richiesto al medico curante come definito dall'art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008: ***"(...) ogni medico dal quale può pervenire la certificazione di malattia che abbia visitato e avuto in cura il paziente, sia esso libero professionista, dipendente del SSN o Convenzionato"*** e, quindi:

- Liberi professionisti[1]
- Medici di pronto soccorso
- Medici ospedalieri di strutture pubbliche e private all'atto della dimissione[2]
- Medici ospedalieri durante l'attività ambulatoriale
- Medici di continuità assistenziale
- Medici di medicina generale
- Pediatri di libera scelta
- Specialisti ambulatoriali

[1] Il curante libero professionista, infatti, è tenuto a rilasciare i certificati di malattia che deve inviare in modalità telematica utilizzando le stesse credenziali di cui si avvale per la spedizione dei dati per il 730 precompilato, che vengono rilasciate dal proprio Ordine professionale su richiesta del sanitario (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2010 art. 2.2).

[2] Anche per i ricoveri, per le dimissioni, per le giornate di day-hospital (equiparate al ricovero) e per le prestazioni di pronto soccorso, sussiste l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia e di ricovero da parte delle strutture ospedaliere (Decreto Interministeriale del 18/04/2012 e relativo disciplinare tecnico).

4. MODALITÁ RILASCIO

In tutti i casi di assenza per malattia di dipendenti pubblici e privati la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all'INPS per il tramite della piattaforma SISTEMA TS come indicato nel Vademecum INPS.
Le modalità di invio e di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al Decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013.
In caso di difficoltà tecnica e/o operativa che impedisca la trasmissione del certificato con le modalità informatiche, il sanitario e/o la struttura dovrà consegnare al paziente la certificazione di malattia redatta in modalità cartacea, invitando il paziente ad ottemperare alle procedure di invio tramite raccomandata R/R o a mezzo PEC o fax all'INPS ed al proprio datore di lavoro omettendo, per la comunicazione al datore di lavoro, la diagnosi, ma indicando solo la prognosi lavorativa. **È del tutto evidente che tale eventualità** (mancato invio telematico della certificazione di malattia) **determina un aggravio per il cittadino sia di costi che di tempo e, pertanto, si raccomanda di evitare tale circostanza**[3].

5. CASI PARTICOLARI

A) Per i lavoratori del settore **PUBBLICO**, il certificato telematico deve essere rilasciato esclusivamente da medici di strutture sanitarie pubbliche o medici convenzionati con il SSN (art. 55-septies D.Lgs. n. 165/2001), nei seguenti casi:

- Assenza per malattia superiori a dieci giorni
- Dopo il secondo episodio di malattia nell'anno solare

B) Per i lavoratori del settore **PRIVATO**, l'INPS, con il Messaggio HERMES N. 3044/2024, ha precisato che, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia, è valida la certificazione telematica prodotta da qualunque medico (anche medici e odontoiatri liberi professionisti) e **anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni o nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare**

C) Al personale delle **Forze Armate** (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri), dei **Corpi Armati dello Stato** (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** non si applica la norma sul certificato di malattia telematico e quindi deve essere rilasciato il certificato di malattia cartaceo (art. 7 comma 2 del DL 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221).

6. ASPETTI DEONTOLOGICI

Alla luce di quanto sopra, l'omesso rilascio del certificato di malattia demandato ad altro medico potrebbe tradursi in una violazione delle **disposizioni del vigente Codice di deontologia medica** quali **l'art. 24** e l'**art. 58**.

Per ulteriori approfondimenti consultare le FAQ sul Certificato Medico pubblicate sul sito dell'Ordine.

Aggiornamento Aprile 2025

[3] Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2011